

CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGELO – LOTTO 14 – BARDONECCHIA ZONA 4. CIG 7964820962

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto nel comune di Bardonecchia e frazioni:

- lo sgombero della neve, la fresatura e l'insabbiatura/salatura su strade e piazze, sulle aree di proprietà comunale in concessione dal Demanio dello Stato e Regione, in Bardonecchia capoluogo e frazioni (Melezet, Les Arnauds e Millaures), sulle aree adibite a parcheggi nelle vicinanze delle partenze degli impianti sportivi e di risalita così come riportato nelle planimetrie che verranno consegnate al sopralluogo che saranno parti integranti del presente Capitolato;
- lo sgombero della neve e l'insabbiatura su scale, passaggi pedonali, aree comunali e isole ecologiche così come riportato nelle planimetrie che verranno consegnate al sopralluogo che saranno parti integranti del presente Capitolato;
- il materiale antigelo è depositato presso i magazzini comunali siti in Regione Courbe, in un'area con accesso garantito 24 ore su 24 oppure presso i magazzini dell'ACSEL spa lungo la S.P. n. 235 per Rochemolles, il carico dovrà avvenire con mezzi e personale dell'affidatario, la fornitura è a carico del Comune;
- su richiesta dell'ACSEL spa, il trasporto e lo smaltimento della neve accumulata in piazze e vie pubbliche nei luoghi indicati come dagli elaborati grafici;
- Il carico dei cumuli di neve sui mezzi di trasporto di cui al precedente punto avverrà con personale e mezzi già a disposizione dell'Amministrazione Comunale o dell'ACSEL spa;
- controllo e sistemazione della segnaletica stradale verticale apposta su strade e piazze oggetto dell'appalto.

Tutti gli interventi di cui sopra potranno subire variazioni derivanti da cause al momento non prevedibili, ma che non altereranno la natura dei lavori. Il servizio è da considerarsi, ad ogni effetto, servizio pubblico essenziale sottoposto alla normativa vigente, esso non potrà essere sospeso o abbandonato salvo casi di forza maggiore, in tal caso l'interruzione o la sospensione devono essere limitate al tempo strettamente necessario.

Art. 2 - Durata dell'appalto ed importo stimato

L'appalto viene effettuato per le stagioni invernali 2019/2020, 2020/2021. Per stagione invernale si intende il periodo continuativo compreso dal 15 ottobre dell'anno in corso al 30 aprile dell'anno seguente per cui il servizio dovrà essere svolto in tale periodo, **tuttavia se ci dovessero essere delle nevicate prima del 15 ottobre e/o dopo il 30 aprile verrà richiesto all'appaltatore di intervenire alle stesse condizioni che verranno offerte per il presente appalto e gli verranno corrisposti gli importi derivanti solo dalle effettive ore di servizio svolto.**

L'importo presunto del servizio per ogni stagione è pari ad € 34.723,00 ha valore meramente presuntivo e non vincola in alcun modo la ACSEL, l'importo è stato individuato ipotizzando, in modo meramente presuntivo e non vincolante, di utilizzare due pale, con vomero/lama, avente potenza non inferiore una a circa 65 Kw e l'altra non inferiore a circa 88 Kw per 162,5 ore.

Art. 3 - Dotazione minima di mezzi

L'appaltatore è obbligato ad assicurare il servizio per tutto il periodo di cui all'art. 2 coi seguenti minimi indispensabili mezzi e relativo personale:

- n° 1 pala gommata di potenza non inferiore a circa 65 kW idonea e dotata di:
 - n° 1 attacco rapido per i vari accessori;
 - n° 1 vomero idraulico/lama a geometria variabile con altezza laterale non inferiore a circa 1350 mm, altezza centrale non inferiore a circa 1100 mm e sgombero max circa 3050 mm, con sistema flottante e oscillazione laterale, coltelli raschianti intercambiabili e valvole antiurto;
 - n° 1 benna dotata di coltelli raschianti e non di denti;

- n° 1 pala gommata di potenza non inferiore a circa 88 kW idonea e dotata di:
 - n° 1 attacco rapido per i vari accessori;
 - n° 1 vomero idraulico/lama a geometria variabile con altezza laterale non inferiore a circa 1600 mm, altezza centrale non inferiore a circa 1150 mm e sgombero max circa 4100 mm, con sistema flottante e oscillazione laterale, coltelli raschianti intercambiabili e valvole antiurto;
 - n° 1 benna dotata di coltelli raschianti e non di denti;

E' fatto assoluto divieto, pena la risoluzione del contratto, utilizzare i mezzi di cui alla dotazione minima dell'art. 3, per conto di altri enti pubblici o soggetti privati durante l'impiego degli stessi nel servizio sgombero neve del presente appalto (l'impiego sarà possibile per conto di altri enti o soggetti privati fuori dai periodi di inizio e fine servizio giornalieri per conto del presente appalto previa comunicazione al referente del servizio della Stazione Appaltante ed accettazione da parte di quest'ultimo).

L'impresa deve garantire la continuità del servizio anche in caso di rottura o fermo macchina per manutenzione o riparazione dei mezzi e delle attrezzature.

Durante l'esecuzione del servizio, nel caso dovessero essere sostituiti mezzi e/o attrezzature, a causa di avarie/rotture, i mezzi/attrezzature dovranno essere preventivamente sottoposti all'autorizzazione da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto.

Art. 4 - Idoneità dei mezzi

I mezzi dovranno essere di potenza e portata adeguata, rimanendo facoltà della Stazione Appaltante rifiutare quelli che a proprio insindacabile giudizio non fossero idonei.

I mezzi e gli accessori dovranno essere dotati degli attacchi necessari per l'applicazione di lame, vomeri e spargitori, trainati, applicati su cassone o su pala gommata.

I mezzi dovranno essere conformi a quanto stabilito dal Codice della Strada, ricordando, in particolare e a titolo di esempio, le luci di ingombro rosse e bianche ed il lampeggiatore giallo di tipo omologato, da porre sul tetto della cabina, visibile da ogni parte.

I mezzi dovranno essere dotati di catene da neve a maglia romboidale del tipo da montagna. L'impresa dovrà inoltre controllare sia prima che durante il corso dei lavori, lo stato di usura dei coltelli, delle lame e dei rulli in ogni sua parte, sostituendoli nel caso di inadeguatezza; del pari, dovrà essere tenuta a disposizione una scorta di ricambi per le rimanenti parti meccaniche, rimanendo l'Impresa responsabile di eventuali danni o deficienze relative. I mezzi dovranno, inoltre, essere assicurati con una polizza di responsabilità civile avente massimale di € 10.000.000 per sinistro, per danni alle persone indipendentemente dal numero delle vittime; nel caso di danni alle cose il massimale per sinistro non dovrà essere inferiore a € 5.000.000,00 (euro cinque milioni) per sinistro, per danni a cose indipendentemente dal numero dei beni danneggiati.

Prima dell'inizio del servizio, si procederà alla verifica in contraddittorio della presenza e dell'idoneità di tutti i mezzi richiesti quale dotazione minima elencati nel precedente articolo 3, ed a riportare gli esiti di tale verifica nell'apposito verbale sottoscritto dall'appaltatore e dal referente del servizio sgombro neve designato della Stazione Appaltante. La Stazione Appaltante fornirà all'appaltatore adesivi di identificazione da posizionare su ogni singolo mezzo utilizzati per il servizio.

Art. 5 - Modalità di esecuzione del servizio sgombro neve

I mezzi da impiegare per le operazioni di sgombro neve devono essere sempre pronti per l'intervento. Rimane inteso che è responsabilità e facoltà dell'appaltatore l'inizio del servizio sulla base delle condizioni delle strade e piazze oggetto del servizio in ragione della garanzia delle condizioni di sicurezza della viabilità. Sarà sempre facoltà del referente della Stazione Appaltante con comunicazione anche telefonica richiedere l'inizio del servizio in ogni momento fatto salva la responsabilità dell'appaltatore per la mancata attivazione del servizio in presenza di situazioni che non garantiscano condizioni di sicurezza nella viabilità. Allo stesso tempo è sempre facoltà del referente della Stazione Appaltante richiedere il rientro dei mezzi e quindi

la fine servizio nel caso lo ritenga opportuno. Potrà essere richiesto dal referente della Stazione Appaltante di effettuare il servizio in uno degli altri lotti alle stesse condizioni offerte per il presente lotto.

Il servizio dovrà iniziare entro mezz'ora dalla chiamata, anche telefonica, nel caso di richiesta da parte del referente sopracitato.

Il servizio di sgombro neve deve essere comunque obbligatoriamente effettuato quando l'accumulo di neve sulla sede stradale raggiunge gli 8 cm. di altezza.

L'appaltatore dovrà avvisare immediatamente dell'uscita dei mezzi inviando un SMS al numero indicato dalla stazione appaltante; unitamente dovrà compilare il "registro settimanale" ogni qual volta un automezzo esca o rientri in cantiere (inizio/fine servizio); ogni lunedì dovrà inviare la rendicontazione economica (mezzi impiegati, ore d'impiego e corrispondente importo economico) relativa alla settimana precedente.

Nelle operazioni di sgombero, si dovrà provvedere prima alle strade principali e successivamente alle altre ed ai piazzali, salvo diverse disposizioni del referente della Stazione Appaltante. ACSEL spa si riserva in ogni caso di indicare e/o modificare durante la durata dell'appalto, le priorità relative alla viabilità su cui intervenire.

La ditta appaltatrice deve garantire la copertura del servizio con il parco mezzi succitato durante l'intero arco delle 24 ore e con la reperibilità costante a Bardonecchia di un responsabile del servizio.

Gli interventi dovranno avvenire con le modalità più idonee per garantire il transito quanto più rapidamente possibile agli utenti.

In caso di nevicata notturne con accumulo superiore agli 8 cm o in caso di richiesta di intervento da parte della Stazione Appaltante, nei giorni di apertura degli uffici comunali e delle scuole pubbliche, bisognerà garantire la pulizia degli accessi entro le ore 7,00 del mattino.

Si da atto che la stazione appaltante si riserva la facoltà di far operare il personale del Comune di Bardonecchia con i propri mezzi, compresa la fresa, per particolari necessità, d'intesa e coordinate dal referente del servizio sgombero neve della Stazione Appaltante.

Per quanto riguarda lo sgombero manuale, rimane inteso che è responsabilità e facoltà dell'appaltatore l'inizio del servizio sulla base delle condizioni delle scale, passaggi pedonali, isole ecologiche oggetto del servizio in ragione della garanzia delle condizioni di sicurezza al transito. Sarà sempre facoltà del referente della Stazione Appaltante con comunicazione anche telefonica, richiedere l'inizio del servizio in ogni momento, fatto salva la responsabilità dell'appaltatore per la mancata attivazione del servizio in presenza di situazioni che non garantiscano condizioni di sicurezza al transito. Allo stesso è sempre facoltà del referente della Stazione Appaltante richiedere la fine del servizio nel caso lo ritenga opportuno.

In particolare si dovrà provvedere tempestivamente allo sgombero della neve nella zona ingresso scuole, uscite di sicurezza e accesso agli uffici comunali tenendo conto degli orari di apertura salvo diverse disposizioni della Stazione Appaltante.

Il servizio di sgombro neve deve essere comunque obbligatoriamente effettuato quando l'accumulo di neve su scale, passaggi pedonali, aree comunali e isole ecologiche raggiunge gli 8 cm. di altezza.

E' sempre tassativamente vietato l'accumulo ai bordi delle strade ove sono presenti accessi ai fabbricati, piazzali, fontane, idranti e piazzole dedicate ai cassonetti per la raccolta rifiuti.

Le aiuole spartitraffico e quelle verdi dovranno essere lasciate libere da accumuli di neve, al fine di evitare il danneggiamenti delle essenze e degli impianti automatici di irrigazione.

Durante le operazioni di sgombero neve, che dovranno avvenire prevalentemente e con un massimo dispiego di mezzi, entro le ore 9:00 (ma comunque costantemente durante le 24 ore), l'appaltatore dovrà accertarsi che non si creino accumuli laterali ai bordi, tali da impedire l'accesso sulla pubblica via dei frontisti (pedoni ed automezzi), entro le ore 7:00 dovrà essere effettuata la pulizia nella zona centrale e adiacente alle pista da sci, compresi i piazzali.

L'appaltatore dovrà inoltre:

- evitare che ai bordi della sede stradale e negli incroci si creino parcheggi provvisori in neve battuta per i veicoli;
- provvedere, in caso di disgelo, a convogliare le acque superficiali nelle caditoie, nelle griglie o nei pozzetti di raccolta;
- assicurare la raggiungibilità degli idranti antincendio e dei contenitori per la raccolta dei rifiuti;
- eseguire la pulizia dei marciapiedi indicati nella planimetria allegata, al fine della salvaguardia degli stessi, con sistema adeguato, tassativamente vietato l'uso di autocarro con lama o di benne applicate alla pala gommata di larghezza superiore a quella del marciapiede;
- essere sempre informato in merito alle previsioni meteo, avvalendosi anche del bollettino meteo locale o del referente del servizio sgombero neve della Stazione Appaltante;

Art. 6 - Norme di misurazione - Penalità

I servizi che verranno ricompensati con il presente Capitolato saranno esclusivamente quelli di sgombro neve con benna, lama o vomere abbassato e lo spargimento di materiali inerti o del sale forniti dal Comune di Bardonecchia per consentire la rimozione dei crostoni ghiacciati.

L'appaltatore dovrà all'atto dell'avvio del servizio stagionale, comunicare il nominativo di uno o più responsabili aziendali reperibili 24 ore su 24, il/i recapito/i telefonico/i (cellulare) e gli ulteriori riferimenti per le comunicazioni (telefono, fax, e_mail, PEC).

Resta in ogni caso stabilito che la Stazione Appaltante avrà la facoltà, accettata dall'Appaltatore con la partecipazione alla gara, di rifiutare a proprio insindacabile giudizio, materiali, mezzi d'opera e modi di esecuzione dei lavori, ordinando alla ditta l'uso di diverse modalità di interventi.

Ogni inadempienza o ritardo (nelle segnalazioni, nell'espletamento dei servizi o rispetto a qualsiasi altra richiesta), in rapporto a qualunque obbligo derivante dal presente capitolato, comporterà l'applicazione della penalità di € 300,00

Possono dare luogo all'erogazione di una penalità i seguenti casi:

- lo sgombero, malamente o incompletamente eseguito e non rispetto delle direttive fornite dall'ACSEL (penale da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 500,00);
- mancata comunicazione delle prestazioni effettuate entro il martedì della settimana successiva (penale di € 50,00 per ogni giorno di ritardo);
- ritardo nell'esecuzione del servizio, rispetto ai tempi ed alle richieste, anche telefoniche, del responsabile ACSEL (penale di 50,00 €/30 min di ritardo o 250,00 €/giorno per ritardi superiori ad un giorno, compreso il primo);
- mancato rispetto degli ordini ricevuti dal responsabile ACSEL inerenti alle priorità nell'esecuzione dei lavori (penale di € 250,00);
- ritardo nella comunicazione di avvenuto danno a persone o cose a seguito dell'espletamento del servizio (penale di 250,00 €/giorno per ritardi superiori ad un giorno, compreso il primo);
- mancato riscontro fra le prestazioni realmente eseguite e quelle comunicate al responsabile ACSEL (penale di € 500,00);
- fatta salva la possibilità della risoluzione del contratto, eventuali particolari altre inadempienze d'obbligo derivanti dal presente capitolato comporteranno l'applicazione di una penale da € 50,00 ad € 500,00 per ogni inadempienza constatata, secondo criteri di gravità determinati dal Responsabile del Servizio dell'ACSEL

L'eventuale spesa che l'ACSEL dovesse sostenere per l'esecuzione d'ufficio dei lavori non svolti o realizzati non correttamente saranno trattenuti in detrazione sul dovuto.

Qualora l'appaltatore non adempisse al servizio con cura e perizia, sarà soggetto ad una penale giornaliera pari al doppio della somma che la Stazione Appaltante dovrà spendere per assicurare il servizio di esecuzione dello sgombero neve.

Le penali verranno escusse a detrazione dal pagamento della prima fattura emessa successivamente al momento della comunicazione della loro applicazione, ovvero, in difetto di capienza, sulla cauzione prevista dall'Art.11, che dovrà essere immediatamente riportata al suo valore contrattuale.

Art. 7 – Corrispettivo, elenco prezzi unitari, fermo macchina e fisso garantito

Il corrispettivo per le prestazioni del presente servizio è fissato nel modo seguente:

- fermo macchina €/mese 495,00 (quattrocentonovantacinque/00) per ogni mezzo cui viene installata l'attrezzatura lama o spandisale o fresa. L'importo per fermo macchina verrà comunque riconosciuto per le sei mensilità e mezzo a stagione indipendentemente dal numero di ore effettuate.

- l'ACSEL riconoscerà, per ognuna delle 2 macchine portaattrezzi fornite come sopra, €/stagione 7.150,00 come importo minimo garantito nei 6 mesi e mezzo della stagione invernale (importo pari ad € 550,00 per il mese di ottobre ed € 1.100,00 per i mesi da novembre ad aprile).

Per quanto riguarda la remunerazione del servizio (escluso il fermo macchina), verrà riconosciuta la quota del minimo garantito, a meno che il relativo importo non venga superato da quello generato dal lavoro con le ore di servizio effettivamente svolto moltiplicate per la tariffa oraria. Quando verrà superato il minimo garantito stagionale verrà riconosciuto solo l'importo delle ore di servizio svolte moltiplicate per la relativa tariffa oraria.

	Tariffa oraria €/ora
Pala con vomero di potenza non inferiore a circa 88 kW	87,04 (ottantasette/04)
Pala senza vomero di potenza non inferiore a circa 65 kW	64,80 (sessantaquattro/80)

Art. 8 – Pagamenti servizio

Il fermo macchina ed il fisso garantito/servizio a misura – al netto del ribasso applicato – verrà fatturato nel seguente modo, previo computo secondo quanto stabilito dall'Art. 13:

- con scadenza 31 ottobre, il 40% dell'importo totale relativo a tutta la stagione invernale del fermo macchina e del fisso garantito;
- al 31 gennaio, il 40% dell'importo totale relativo a tutta la stagione invernale del fermo macchina e del fisso garantito. Se verrà superato il minimo garantito stagionale, verrà riconosciuto l'intero importo dato delle ore di servizio svolte moltiplicate per la relativa tariffa oraria;
- al 31 gennaio il 20% dell'importo totale relativo a tutta la stagione invernale del fermo macchina e del fisso garantito. Se verrà superato il minimo garantito stagionale, verrà riconosciuto l'intero importo dato delle ore di servizio svolte moltiplicate per la relativa tariffa oraria;

Il pagamento delle fatture sarà a 30 giorni d.f.f.m. salvo verifiche di legge.

Il pagamento della fattura del 30 aprile, avverrà previo rilascio di certificato di regolare esecuzione in seguito al totale ripristino degli eventuali danni

Art. 9 – Danni

L'appaltatore risponderà direttamente dei danni alle persone animali e cose qualunque sia la natura e la causa, rimanendo a suo completo carico il risarcimento danni

comunque arrecati e ciò senza il diritto a compensi. E' obbligatorio che i mezzi impiegati nel servizio siano coperti da adeguata assicurazione ed omologati per l'utilizzo richiesto.

La stessa ditta appaltatrice dovrà provvedere all'assistenza tecnica e meccanica in modo da garantire il perfetto funzionamento delle macchine al fine di assicurare il servizio in modo continuativo.

Entro il 15 giugno la ditta appaltatrice dovrà provvedere a ripristinare i danni arrecati, segnalati dal referente del servizio della Stazione Appaltante.

Qualora non vengano ripristinati i danni entro tale termine la Stazione Appaltante provvederà d'ufficio addebitando la relativa spesa alla ditta detraendola nella fase di conteggio finale di cui all'art. 7 e 8.

Il personale che presta servizio dovrà in ogni caso, nel corso delle operazioni di sgombero neve, procedere con la dovuta cautela al fine di evitare il danneggiamento di muretti, cordoli, marciapiedi ecc..

L'appaltatore dovrà altresì provvedere alla verifica costante della segnaletica stradale verticale apposta nelle aree oggetto dell'appalto e ripristinare prontamente la stessa nel caso venga danneggiata anche da terzi.

Eventuali danni a terzi cagionati dall'appaltatore dovranno essere tempestivamente segnalati al referente del servizio della Stazione Appaltante, oltre che al privato danneggiato.

L'appaltatore è direttamente responsabile dei danni derivanti ai pedoni o agli automezzi causati dal cattivo stato di manutenzione delle strade e dei marciapiedi.

Art. 10 - Garanzia

L'appaltatore alla firma del contratto ed a garanzia dello stesso deve presentare cauzione nel rispetto dell'articolo 103 del D. lgs. 50/2016, secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara. La stessa sarà rilasciata al termine del contratto e del rilascio del certificato di regolare esecuzione.

L'appaltatore dovrà stipulare una polizza di responsabilità civile generica, nello specifico, per l'attività del servizio sgombero neve per un massimale unico per sinistro almeno pari a Euro 1.000.000,00.

Art. 11 – Documento di valutazione dei rischi

Prima dell'inizio dei servizi l'Impresa dovrà presentare alla Stazione Appaltante il Documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81 e s.m.i., al fine di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell'attività svolta (Circolare Ministero del Lavoro n.24 del 14 novembre 2007).

Art. 12 - Rescissione contratto

In caso di grave inadempienza, quando l'appaltatore non ha posto in essere il servizio alle condizioni fissate dal contratto, o in caso di interruzione totale o prolungata del servizio e non sussistendo cause di forza maggiore, la Stazione Appaltante potrà decidere la risoluzione del contratto anche senza preventiva messa in mora.

In particolare il diritto alla risoluzione potrà sorgere:

- a) in caso di fallimento dell'appaltatore;
- b) in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei servizi, quali irrogazione di misure sanzionatorie o cautela che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- c) in caso di ripetute deficienze nella gestione del servizio;
- d) in caso di interruzione generale del servizio per una durata superiore ai due giorni imputabile a dolo o colpa dell'appaltatore;
- e) in caso di ripetute inadempienze ai disposti del presente Capitolato;
- f) nel caso in cui le penali di cui all'art. 6 raggiungano il 10% dell'importo contrattuale.

Il provvedimento dovrà essere preceduto dalla contestazione delle inadempienze; l'impresa potrà presentare le proprie deduzioni entro il termine che sarà all'uopo fissato dalla Stazione Appaltante.

E' considerata grave inadempienza contrattuale comportante la risoluzione del contratto, e fatte salve ed impregiudicate azioni di risarcimento danni, lo svolgimento del servizio sgombro neve per conto di soggetti pubblici e/o privati diversi dalla Stazione Appaltante nel corso dell'effettuazione del servizio, successivamente all'attivazione del servizio rilevato nelle forme che saranno indicate sulla base della previsione dell'art. 13.

Art. 13 - Sorveglianza e controllo dell'Amministrazione

La sorveglianza del servizio verrà effettuata dal referente del servizio della Stazione Appaltante, cui competerà l'accertamento delle ore di servizio effettivamente svolte da ogni singolo mezzo.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di attivare i sistemi di controllo del servizio che riterrà più opportuni (es. deposito tagliandi di inizio e fine servizio in luogo indicato dall'ente, rilevatore satellitare da posizionare su ogni mezzo, ecc.). L'appaltatore dovrà fornire tutta la collaborazione necessaria in merito, compreso il posizionamento sui mezzi di eventuali apparecchiature. I rilevatori satellitari saranno forniti dalla stazione appaltante; l'appaltatore è obbligato a installare gli stessi a proprie spese, rendendo compatibile il proprio automezzo con i rilevatori forniti, entro 5 giorni solari e continuativi dalla fornitura ed a mantenerli costantemente collegati al mezzo, garantendone la corretta funzionalità per tutta la durata dell'appalto. Eventuale non osservanza dei sistemi di controllo, compresa la mancata verifica dell'efficienza di eventuali rilevatori collocati sui mezzi, che non consentano di verificare l'impiego dei mezzi, comporterà il mancato computo delle ore relative. Settimanalmente dovrà essere rendicontata la prestazione oraria di ogni mezzo relativa alla settimana precedente. La verifica del computo delle ore sarà effettuata in contraddittorio con il responsabile del servizio.

Art. 14 - Obblighi del personale

Il personale dovrà essere abilitato alla guida degli automezzi richiesti secondo le disposizioni del Codice della Strada ed idoneamente preparato per lo svolgimento delle mansioni richieste, dovrà inoltre mantenere contegno riguardoso e corretto nei

confronti della Stazione Appaltante, dell'Amministrazione Comunale e della cittadinanza del comune di Bardonecchia.

L'appaltatore si impegna a richiamare i dipendenti che non osservino una condotta irrepreensibile.

Il personale dovrà essere munito di tesserino di riconoscimento esposto durante l'espletamento del servizio

Art. 15 - Divieto di cessione e subappalto

E' fatto divieto all'appaltatore di cedere il servizio in oggetto, pena l'immediata risoluzione del contratto, senza che lo stesso sia stato autorizzato. L'appaltatore ha la facoltà di richiedere eventuali sub-appalti nei limiti e con le modalità stabiliti dall'art. 105 del D. Lgs. 50/2016. La stazione appaltante non provvederà a corrispondere direttamente al sub-appaltatore gli importi dovuti fatto salvo quanto espresso dall'art. 105 comma 13 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 16 - Spese a carico del Concessionario

Sono a carico del concessionario del servizio tutte le spese per la stipula e la registrazione del contratto di affidamento (bolli, diritti ecc.).

Art. 17 – Contestazioni e riserve

17.1 Contestazioni tra la stazione appaltante e l'esecutore su aspetti tecnici

1. Nel rispetto dell'articolo 21, delle Linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dell'esecuzione di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 in data 7 marzo 2018, il Direttore dell'esecuzione del Contratto o l'esecutore comunicano al Responsabile del Procedimento le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione delle prestazioni; il Responsabile del Procedimento convoca le parti entro 5 giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del responsabile del procedimento è comunicata all'esecutore, il quale ha l'obbligo di uniformarsi, salvo il diritto di rispondere con riserva, alla comunicazione ricevuta dal responsabile del procedimento, entro 2 giorni dal ricevimento della stessa, pena la decadenza della riserva.

2. Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dell'esecuzione redige in contraddittorio con l'esecutore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'esecutore per le sue osservazioni, da presentarsi al direttore dell'esecuzione nel termine perentorio di tre giorni dalla data del ricevimento della stessa. In mancanza di osservazioni entro il termine perentorio, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accertate e accettate dall'esecutore.

3. L'esecutore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al responsabile del procedimento con le eventuali osservazioni dell'esecutore.

17.2 Eccezioni e riserve dell'esecutore da esplicitare sullo stato d'avanzamento delle prestazioni

1. Nel rispetto del combinato disposto degli articoli 21 e 26, del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 in data 7 marzo 2018, durante l'esecuzione del contratto il direttore dell'esecuzione provvede al controllo della spesa legata all'esecuzione del servizio, attraverso la tenuta della contabilità del contratto, compilando con precisione e tempestività un documento contabile, con il quale si realizza l'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa, denominato "Stato d'avanzamento delle prestazioni" (in seguito S.A.P.). Il S.A.P. è inviato a mezzo pec all'esecutore, che dovrà restituirlo - sempre a mezzo pec e debitamente firmato per accettazione - entro il termine perentorio di due giorni dal ricevimento dello stesso.

2. Se l'esecutore non restituirà il S.A.P. - nei termini e con le modalità di cui al punto precedente - i fatti registrati producenti spesa, si intendono accertati e accettati dallo stesso.

3. Se l'esecutore ha firmato con riserva il S.A.P., qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli dovrà esplicitare nel termine di tre giorni - a pena di decadenza - le sue riserve, inviando, a mezzo pec, le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

3. Il direttore dell'esecuzione, nei successivi tre giorni, espone nel S.A.P. o allega allo stesso, le sue motivate deduzioni.

17.3 Forma e contenuto delle riserve

1. L'esecutore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dell'esecuzione, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo delle prestazioni, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva nel S.A.P.

2. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul S.A.P. successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. Le riserve non espressamente confermate sull'ultimo S.A.P., emesso dal direttore dell'esecuzione, si intendono abbandonate.

3. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute.

4. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.